

Comune di Roggiano Gravina

(Provincia di Cosenza)

Comando di Polizia Municipale

ORDINANZA N.7 DEL 26.03.2024

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA

Il Responsabile del Servizio

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	Parrocchia San Pietro e Paolo	Prot. 2736 del 12.03.2024
Località	Corso Umberto I, via Gravina, via XX settembre, via San Giovanni, via Calvario, via Variante	
Periodo di validità	Venerdì 29 marzo 2024	
Orario di validità	Dalle ore 18,00 alle ore 21,00	
Motivo	Processione celebrazione <i>Via Crucis</i>	

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto di nomina di Responsabile del Settore Polizia Municipale, n. 106 del 04.01.2024;

ORDINA

- 1) La istituzione del divieto di circolazione e di sosta, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Corso Umberto I, via Gravina, via XX settembre, via San Giovanni, via Calvario, via Variante
Periodo di validità	Venerdì 29 marzo 2024
Orario di validità	Dalle ore 18,00 alle ore 21,00

- 2) La apposizione della segnaletica stradale, a cura del personale comunale, prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
- 3) Dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:
 - Caserma Carabinieri di Roggiano Gravina;
 - Parrocchia San Pietro e Paolo

Gli operatori del Corpo di Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, presenti sul territorio, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Roggiano Gravina, 26.03.2024

Il Responsabile del Servizio

Dr. Angiolino Artusi

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)